

DECISIONI DELLA C.A.F.

Testi integrali relativi al

COMUNICATO UFFICIALE N. 23/C (2000-2001)

Riunione del
15 marzo 2001

Sede Federale:
Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 23/C - RIUNIONE DEL 15 MARZO 2001

1 - APPELLO DELL'A.S. MONTECCHIO CALCIO A 5 AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA MONTECCHIO CALCIO A CINQUE/ACLI CORINALDO DEL 15.12.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 28 del 25.1.2001)

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, in relazione alla gara Montecchio/ACLI Corinaldo del 15.12.2000, valida per il Campionato di Serie D Calcio a Cinque, infliggeva al calciatore Paci Eros la sanzione della squalifica fino al 31.12.2004, all'allenatore Morena Daniele l'inibizione fino al 31.7.2001 e l'ammenda di lire 300.000 alla società Montecchio.

La Commissione Disciplinare, con decisione pubblicata sul C.U. n. 28 del 25 gennaio 2001, accogliendo parzialmente il reclamo proposto dalla S.S. Montecchio Calcio, riduceva la squalifica inflitta al calciatore Eros Paci al 31.12.2003 e confermava nel resto il provvedimento del Giudice Sportivo.

Propone appello l'A.S. Montecchio, deducendo, come unico motivo di impugnazione, che il calciatore Paci non aveva usato violenza nei confronti del Direttore di gara, essendosi limitato ad accarezzargli il viso con aria ironica, allo scopo di prenderlo in giro.

L'appello è infondato e va rigettato.

I fatti e le circostanze che hanno determinato la squalifica del calciatore sono stati diffusamente e dettagliatamente descritti nel rapporto del Direttore di gara. Risulta da questo che il Paci, dopo un provvedimento disciplinare assunto nei suoi confronti, si scagliava contro l'arbitro con fare minaccioso, insultandolo reiteratamente. Nella stessa occasione il calciatore raggiungeva lo stesso Direttore di gara, lo afferrava energicamente al viso e al collo con entrambe le mani, procurandogli un momentaneo mancamento di respiro. Anche dopo la sospensione dell'incontro, decretata dall'arbitro a seguito di questo episodio, il Paci reiterava il suo atteggiamento offensivo e intimidatorio nei confronti dello stesso Direttore di gara.

In sede di giudizio disciplinare l'accertamento del fatto oggetto del giudizio deve basarsi, per espressa disposizione regolamentare (25 n. 1 C.G.S.), sulle sole risultanze degli atti ufficiali di gara ai quali è attribuito valore di prova privilegiata.

La sanzione inflitta dalla Commissione Disciplinare, che peraltro ha già ridotto la squalifica originariamente inflitta dal Giudice Sportivo, appare congrua e adeguata al comportamento particolarmente violento del Paci e non è suscettibile di ulteriore riduzione.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dall'A.S. Montecchio Calcio a 5 di Sant'Angelo in Lizzola (Pesaro) ed ordina l'incameramento della tassa versata.

2 - APPELLO DELL'A.S. NUOVA MONTELLO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2002 INFLITTA AL CALCIATORE MAGLIOCCO DANIELE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 52 dell'1.2.2001)

La A.S. Nuova Montello ha proposto ricorso avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio, di cui al C.U. n. 52 dell'1 febbraio 2001, relativa alla squalifica inflitta al calciatore Magliocco Daniele fino al 31.12.2002.

La ricorrente chiede, sostanzialmente, una riduzione della squalifica stessa, sostenendo l'involontarietà del fatto e, comunque, la relativa gravità del gesto di cui il Magliocco si è reso responsabile.

Osserva questa Commissione che il fatto addebitato al Magliocco non si è concretizzato solo nel calcio alla caviglia (o eventuale sgambetto - come precisato dall'Arbitro avanti alla Commissione Disciplinare), bensì in una serie di atti violenti sia verbali (gravi e ripetuti insulti), sia materiali (spintonamenti, mani sul petto ecc.) culminati infine nel "calcio alla caviglia".

La Commissione Disciplinare ha tenuto conto delle precisazioni fornite dal Direttore di gara e del parziale ridimensionamento del fatto, riducendo la durata della sanzione dal 31.12.2003 al 31.12.2002 e, evidentemente, al di sotto di tale durata non appare possibile scendere ulteriormente, trattandosi pur sempre di un episodio grave, sia in rapporto alla violenza verbale e fisica, sia (come messo ben in evidenza dalla Commissione Disciplinare) alla durata dell'azione di contestazione.

Il ricorso va pertanto respinto.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'A.S. Nuova Montello di Latina ed ordina incamerarsi la relativa tassa.

3 - APPELLO DEL G.S. CASTANESE AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA ALLIEVI PROVINCIALI CASTANESE/ANTONIANA DEL 5.11.2000 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lombardia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 21 dell'11.1.2001)

Il Gruppo Sportivo Castanese ha proposto reclamo avverso la delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lombardia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, di cui al C.U. n. 21 dell'11 gennaio 2001, relativa alla squalifica inflitta al dirigente, Valerio Fornara, ed ai calciatori Servo, Paladini, Rienza, Moneghini e Berrona per i fatti avvenuti il 5.11.2000 al termine della gara Castanese/Antoniana del 5.11.2000 valevole per il Campionato Allievi Provinciali.

Il suddetto ricorso risulta inoltrato a questa Commissione in data 10.2.2001 e quindi ampiamente oltre il termine previsto dall'art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S. con conseguente sua inammissibilità, per tardività.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S., per tardività, l'appello come innanzi proposto dal G.S. Castanese di Castano Primo (Milano) e dispone l'incameramento della tassa versata.

4 - APPELLO DELLA S.C. CAMPAGNA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TORNEO REGIONALE GIOVANISSIMI CAMPAGNA/C.S.E.N. DEL 13.1.2001 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 35 dell'1.2.2001)

Il Giudice Sportivo di 2° Grado, esaminato il reclamo presentato dalla società C.S.E.N. ha accertato la posizione irregolare dei calciatori Osvaldo Guarino (tessera n. 6520 del 27.9.1999) e Roberto Perna (tessera n. 6507 del 28.10.1999) che risultavano tesserati biennialmente per le stagioni sportive 1999/2000 e 2000/2001 con la S.C. Palomonte Salernitana e che, quindi, non avrebbero potuto partecipare alla gara di cui in epigrafe per la S.C. Campagna. Di conseguenza il Giudice Sportivo di 2° Grado ha deliberato di accogliere il reclamo e di infliggere la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2 alla società S.C. Campagna, comminandole l'ammenda di lire 400.000; ha inoltre disposto di inibire il dirigente accompagnatore della stessa società S.C. Campagna, Sig. Antonio delle Palme, fino al 31 maggio 2001.

Con reclamo presentato dinanzi a questa Commissione d'Appello Federale la S.C. Campagna afferma, adducendo come argomentazione la dichiarazione dei genitori dei due giovani calciatori (secondo la quale i genitori stessi non avrebbero mai firmato i tesserini per la società Palomonte Salernitana per la stagione 2000/2001), che il tesseramento di Roberto Perna e di Osvaldo Guarino per la società S.C. Campagna (stagione 2000-2001) deve considerarsi regolare. Si chiede, quindi, di ripristinare il risultato acquisito sul campo e di annullare le ulteriori sanzioni dell'ammenda e dell'inibizione al dirigente accompagnatore.

L'esame degli atti di causa e l'acquisizione della documentazione fornita, su richiesta di questa C.A.F., dal Comitato Provinciale di Salerno della F.I.G.C., forniscono la prova che i due giovani calciatori Osvaldo Guarino e Roberto Perna risultano tesserati, per la stagione 2000/2001, per la società Palomonte Salernitana.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come in epigrafe proposto dalla S.C. Campagna di Campagna (Salerno) e dispone incamerarsi la relativa tassa.

5 - APPELLO DEL G.S. PONTEROSSO CALCIO ANCONA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA ALL'ALLENATORE MICHELI DANIELE FINO AL 31.12.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 29 dell'1.2.2001)

Il rapporto del Direttore di gara, concernente la gara Ponterosso Calcio/Osimo 99 del 23.12.2000, descrive il comportamento violento dell'allenatore, Sig. Daniele Michele, in precedenza espulso dal campo, al 30' del primo tempo. Mentre l'arbitro si trovava nel suo spogliatoio, dopo aver conferito con il Presidente della stessa Ponterosso Calcio, l'allenatore Daniele Micheli entrava nel locale, dava un "energico spintone" all'arbitro facendolo sbattere contro il muro e profferiva frasi minacciose e ingiuriose; subito dopo lo stesso allenatore, mentre continuava a pronunciare frasi ingiuriose e minacce, spintonava e colpiva l'arbitro, facendogli cadere di mano un bicchiere di the. Il Presidente della Ponterosso (Sig. Marco Micheli), che fungeva anche da dirigente accompagnatore, presente mentre accadevano i fatti, non interveniva direttamente per impedire i gesti violenti, limitandosi a "calmare a parole" l'allenatore. Solo dopo un certo tempo l'arbitro riusciva a far uscire dal proprio spogliatoio il Presidente e l'allenatore.

Il Giudice Sportivo, sulla base degli atti ufficiali di gara, ha inflitto all'allenatore Daniele Micheli la sanzione della squalifica fino al 31.12.2004 e la sanzione della squalifica fino al 3.3.2001 al presidente Marco Micheli (Com. Uff. n. 21 del 3 gennaio 2001).

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche, pronunciandosi su reclamo del G.S. Ponterosso Calcio, dopo aver condotto un'ulteriore attività istruttoria chiedendo chiarimenti all'arbitro della gara, ha confermato la delibera del Giudice Sportivo (Com. Uff. n. 29 dell'1 febbraio 2001).

Con reclamo presentato dinanzi a questa Commissione d'Appello Federale il G.S. Ponterosso Calcio ha lamentato, in primo luogo, la violazione delle norme sul contraddittorio dal momento che la Commissione Disciplinare non aveva ammesso ad audizione (richiesta nell'appello contro la delibera del Giudice Sportivo) i tesserati Daniele e Marco Micheli. Il reclamo afferma, inoltre, che la sanzione appare "palesamente sproporzionata" rispetto all'entità degli stessi fatti registrati dal rapporto arbitrale.

Osserva questa C.A.F. che, per quanto attiene alla regolarità del contraddittorio, appare corretta l'interpretazione adottata dalla Commissione Disciplinare, in virtù della quale nei procedimenti di seconda istanza hanno diritto di essere sentiti i ricorrenti e le controparti (art. 26 comma 6 C.G.S.).

Esaminati gli atti ufficiali di gara, anche tenendo conto delle ulteriori precisazioni fornite dall'arbitro dinanzi alla Commissione Disciplinare, appare sicura la ricostruzione dei

fatti risultante dagli atti ufficiali di gara (fermo restando il loro valore di prova privilegiata); su questa base la gravità dei fatti e la responsabilità dei tesserati coinvolti sono tali da giustificare la sanzione inflitta all'allenatore Daniele Micheli.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dal G.S. Ponterosso Calcio di Ancona ed ordina l'incameramento della relativa tassa.

6 - APPELLO DEL S.C. FOLGORE 2000 CASTELVETRANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA STRASATTI 2000/FOLGORE 2000 DEL 23.12.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 36 dell'1.2.2001)

Lo S.C. Folgore 2000 Castelvetro ha proposto ricorso avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia, di cui al C.U. n. 36 dell'1 febbraio 2001, relativamente alla gara Strasatti 2000/Folgore 2000 del 23.12.2000.

Il ricorso risulta inoltrato a questa Commissione in data 12.2.2001, quindi oltre il termine previsto dall'art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S., e di conseguenza non può essere considerato ammissibile.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S., per tardività, l'appello come sopra proposto dal S.C. Folgore 2000 Castelvetro di Castelvetro (Trapani) e dispone l'incameramento della tassa versata.

7 - APPELLO DELLA POLISPORTIVA QUARTIERE TICHE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA FLORIDIANA/QUARTIERE TICHE DEL 28.1.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 37 del 7.2.2001)

All'esito della gara Floridiana/Quartiere Tiche del 28 gennaio 2001, disputata nell'ambito del Campionato di 1ª Categoria Girone F e terminata con il punteggio di 2 a 0, la Pol. Quartiere Tiche proponeva rituale reclamo adducendo che aveva svolto funzioni di Assistente dell'arbitro il Sig. Venezia Davide, in posizione irregolare, e chiedendo che fosse inflitta alla Floridiana Calcio, che lo aveva indicato, la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 2-0.

La competente Commissione Disciplinare, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 37 del 7 febbraio 2001, respingeva il reclamo.

Avverso tale decisione ha proposto appello la Pol. Quartiere Tiche asserendo che l'assistente dell'arbitro, Sig. Venezia Davide non era stato autorizzato ai sensi dell'art. 34, terzo comma, delle N.O.I.F.

La Pol. Quartiere Tiche ha, per questi motivi, reiterato la propria richiesta di aggiudicazione dell'incontro "a tavolino".

Il proposto appello non merita di essere accolto.

La norma richiamata si applica, infatti, ai tesserati quindicenni. Il Sig. Venezia è nato il 20 dicembre 1985 e, pertanto, all'epoca della gara in questione (28 gennaio 2001) aveva compiuto sedici anni.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dalla Pol. Quartiere Tiche e dispone l'incameramento della relativa tassa.

8 - APPELLO DELL'A.C. ADRANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA LEONZIO/ADRANO DEL 28.1.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 38 del 15.2.2001)

All'esito della gara Leonzio/Adrano, disputata il 28.1.2001, nell'ambito del Campionato di Eccellenza - Girone B, terminata col punteggio di 0 a 0, l'A.C. Adrano proponeva rituale reclamo, adducendo che nell'occasione, nelle file della squadra avversaria era stato

schierato il calciatore Bellia Angelo, in posizione irregolare in quanto non aveva ancora scontato la squalifica inflittagli con comunicato n. 30 del 13 dicembre 2000.

La competente Commissione Disciplinare, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 38 del 15 febbraio 2001, respingeva il reclamo.

Avverso tale decisione ha proposto appello l'A.C. Adrano, chiedendo l'annullamento della delibera della Commissione Disciplinare e la punizione sportiva della perdita della gara per il Leonzio.

Il gravame è fondato.

La questione deve essere esaminata alla luce del secondo comma dell'art. 12 C.G.S. per il quale "Le sanzioni che comportino squalifiche dei tesserati devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del comunicato ufficiale...".

Nella specie il calciatore Bellia Angelo, squalificato per quattro giornate, ha scontato la prima giornata di squalifica non partecipando alla gara del 17.12.2000 (quando era tesserato per la Società Enna), non poteva scontare la sanzione irrogata nel periodo nel quale era "svincolato" (20.12.2000-14.1.2001), una volta tesserato per il Leonzio, ha scontato la seconda giornata di squalifica non partecipando alla gara del 17.1.2001 ed ha scontato la terza giornata di squalifica non partecipando alla gara del 21.1.2001.

Per i suesposti motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dalla A.C. Adrano, annulla l'impugnata delibera, infliggendo alla Società Leonzio la punizione sportiva della perdita per 0-2 della suindicata gara. Ordina la restituzione della tassa versata.

9 - APPELLO DELL'U.S. GROSSETO AVVERSO LE SANZIONI DELL'INIBIZIONE FINO AL 30.4.2001 AL SIG. RANUCCI ANGELO ANTONIO E DELL'AMMENDA DI L. 4.000.000 ALLA SOCIETÀ (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale - Com. Uff. n. 131 del 9.2.2001)

L'U.S. Grosseto ha proposto appello a questa C.A.F. avverso la decisione della Commissione Disciplinare, presso il Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 131 del 9 febbraio 2001, con la quale, in parziale accoglimento del proprio reclamo avverso i provvedimenti adottati dal competente Giudice Sportivo, di cui al Com. Uff. n. 116 del 24 gennaio 2001, riduceva a L. 4.000.000 l'ammenda (di L. 5.000.000), irrogata ad essa società, e confermava l'inibizione fino al 30.4.2001 al dirigente Ranucci Angelo Antonio ed al 14.2.2001 al Presidente Camilli Piero.

Chiede la società una congrua riduzione della sanzione dell'ammenda e dell'inibizione del Ranucci.

L'appello è inammissibile.

Ed invero il ricorso risulta sottoscritto da persona diversa da quella designata alla firma (Sig. Giovenale Vittorio) dal Presidente, Sig. Camilli Piero - inibito fino al 14.2.2001 - con atto di delega depositato presso il Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale il 22.1.2001.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, perché sottoscritto da persona non legittimata, l'appello come in epigrafe proposto dall'U.S. Grosseto di Grosseto e dispone l'incameramento della relativa tassa.

10 - APPELLO DEL F.C. IGEEA VIRTUS BARCELLONA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER N. 3 GARE INFLITTE AL CALCIATORE LA SPADA CARMELO (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 168/C del 6.3.2001)

Nel corso della gara F.C. Igea Virtus Barcellona/Fasano del 18.2.2001, del Campionato di Serie C/2, come emerge dagli atti ufficiali di gara, l'assistente arbitrale richiama

l'attenzione dell'arbitro sul fatto che, al 40° del secondo tempo, il calciatore Carmelo La Spada, del Barcellona, a gioco fermo, sferrava un pugno all'altezza dello sterno contro il calciatore Claudio Doria, del Fasano, il quale, in seguito al colpo subito, cadeva a terra. L'arbitro disponeva, di conseguenza, l'espulsione del calciatore Carmelo La Spada.

Il Giudice Sportivo ha disposto la squalifica del calciatore Carmelo La Spada per tre gare effettive, per l'atto di particolare violenza verso un avversario a gioco fermo (Com. Uff. n. 156/C del 21 febbraio 2001). La Commissione Disciplinare ha respinto il reclamo presentato dal F.C. Barcellona, confermando la sanzione della squalifica deliberata in primo grado (Com. Uff. n. 168/C del 6 marzo 2001).

Con reclamo presentato dinanzi a questa Commissione d'Appello Federale il F.C. Igea Virtus Barcellona chiede la riduzione della sanzione, affermando la "non particolare violenza" e la mancanza di intenzione lesiva che caratterizzerebbero il gesto del calciatore Carmelo La Spada; si argomenta, a sostegno di questa affermazione, che la non gravità del fatto risulterebbe dal mancato riferimento, negli atti ufficiali di gara, alla necessità, per il calciatore avversario colpito, di ricorrere a qualsiasi intervento di medici e massaggiatori.

Appare evidente, secondo questa C.A.F., la gravità dell'episodio registrato puntualmente dal rapporto dell'assistente arbitrale che ha colpito un avversario a gioco fermo, con un gesto violento certamente intenzionale; nessun rilievo può essere attribuito alla circostanza della assenza di conseguenze fisiche a danno del calciatore colpito.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dal F.C. Igea Virtus Barcellona di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) ed ordina incamerarsi la tassa versata.

11 - APPELLO DEL BRESCIA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER N. 1 GIORNATA EFFETTIVA A SEGUITO GARA BRESCIA/LAZIO DEL 3.3.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 345 del 9.3.2001)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, con provvedimento del 6.3.2001, in relazione alla gara Brescia/Lazio disputata il 3.3.2001, infliggeva al Brescia Calcio la squalifica del campo per due giornate effettive di gara e la sanzione dell'ammenda di lire 5.000.000, per comportamenti aggressivi dei tifosi nei confronti del Direttore di gara e degli Assistenti, attinti al termine della gara da numerosi oggetti, da sputi e da pesanti insulti e non assistiti da alcun dirigente della Società. Con la stessa decisione veniva inflitta al dirigente addetto all'arbitro, Stefano Bena, la sanzione dell'inibizione fino al 23.4.2001.

La Commissione Disciplinare, con decisione pubblicata sul C.U. n. 345 del 9 marzo 2001, dopo aver acquisito un supplemento di rapporto dell'arbitro e la relazione del Collaboratore dell'Ufficio Indagini, accoglieva parzialmente il gravame del Brescia Calcio e riduceva ad una sola giornata effettiva la squalifica del campo, confermando nel resto la delibera del Giudice Sportivo.

Avverso tale decisione propone appello il Brescia Calcio, deducendo la sproporzione rispetto al reale accadimento dei fatti e l'eccessività della sanzione inflitta, chiedendo, in via istruttoria, l'audizione di due rappresentanti delle Forze dell'Ordine presenti allo stadio e, nel merito, l'irrogazione della sola sanzione pecuniaria e una riduzione dell'inibizione inflitta al dirigente Stefano Bena.

Il reclamo è infondato e va rigettato.

Preliminarmente va disattesa la richiesta istruttoria, in quanto inammissibile ai sensi dell'art. 25 C.G.S..

Nel merito va rilevato che la ricostruzione dei fatti operata dalla Commissione Disciplinare, sulla base degli atti ufficiali di gara, del supplemento di referto del Direttore di gara, confermato dalla relazione del Collaboratore dell'Ufficio Indagini, appare puntuale, precisa e immune da censure.

Emerge dagli atti che gli Ufficiali di gara, all'uscita dagli spogliatoi e nel tragitto per arrivare al taxi che li doveva portare fuori dallo stadio, sono stati fatti oggetto di tentativi di aggressione, di reiterati lanci di oggetti contundenti da parte di una frangia di tifosi, con conseguente obiettivo pericolo per la loro incolumità e sono stati pesantemente ingiuriati con frasi particolarmente gravi e volgari.

Il Direttore di gara è stato, in particolare, raggiunto da una rivista con copertina rigida plastificata, scagliata da un tifoso da meno di un metro di distanza e da una decina di sputi, di cui due in piena faccia.

La vettura su cui erano saliti gli Ufficiali di gara veniva poi attornata da alcuni facinorosi che sferravano violente manate contro la fiancata e i vetri.

Tale comportamento dei tifosi, connotato da notevole violenza e pericolosità, integra in tutti i suoi elementi la fattispecie sanzionatoria prevista dall'art. 6 comma 3 C.G.S..

La sanzione in concreto inflitta appare pienamente adeguata e proporzionata alla gravità dei fatti. La Commissione Disciplinare ha già ridotto la sanzione originaria inflitta, valutando positivamente alcune circostanze emerse dal supplemento di rapporto dell'Arbitro (arco temporale limitato del verificarsi degli episodi di violenza; mancanza di conseguenze lesive del lancio di oggetti; intervento di alcuni dirigenti) e non appare suscettibile di ulteriori ridimensionamenti.

Del pari, appare adeguata e non suscettibile di riduzione la sanzione inflitta al dirigente accompagnatore dell'arbitro, Stefano Bena che, in violazione dell'art. 65 nn. 2 e 3 delle N.O.I.F., al termine della gara si è allontanato, non prestando la dovuta assistenza alla terna arbitrale durante gli incidenti avvenuti nell'area riservata posta all'uscita degli spogliatoi.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dal Brescia Calcio di Brescia e dispone l'incameramento della tassa versata.

